



Ministero dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PROCIDA

ORDINANZA N.° 38/2007

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida,

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/06 del 21.04.2006;

VISTA: la circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 47 prot. 5172755 del 05.08.1996 in tema di unità da diporto in transito;

VISTI: il D.P.R. 02.12.1997 n. 509 (*Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto*);

VISTI: l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e la legge 16.03.2001 n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

VISTI: la legge 25.08.1991 n. 284, la legge 29.03.2001 n. 135 ed il D.P.C.M. 13.09.2002, in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;

VISTI: la legge 27.12.1977 n. 1085 (*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*), il D.M. 05.10.1999 n. 478 (*Norme di sicurezza per la navigazione da diporto*), ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);

VISTO: la legge 28.01.1994 n. 84 (*Legislazione in materia portuale*);

VISTI: la legge 13.05.1940 n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero infrastrutture e trasporti;

VISTE: le proprie Ordinanze: n.° 15/06 del 12.06.2006 (*Regolamento dei porti e delle attività sul pubblico demanio marittimo ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida*), n.° 33/05 del 09/08/05 (*Divieto di scarico rifiuti per unità da diporto*);

VISTI: gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

RITENUTO: necessario disciplinare sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Marina di Procida;

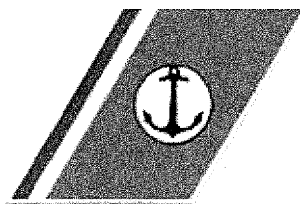
CONSIDERATO: necessario ed opportuno rivedere ed aggiornare la regolamentazione inerente la sicurezza del porto turistico di Marina di Procida.

ORDINA

- Art. 1** È approvato l'allegato "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina di Procida", parte integrante della presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 09/06 meglio citata in premessa.
- Art. 2** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi della L. 50/71 e succ. mod., del D. Lgs. 171/05, degli art. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 650 del Codice Penale.
- Art. 3** È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
- a) trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - b) notifica alla società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luogo ben visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto;
 - c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - d) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/procida>

Procida, 12.10.2007

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MARZANO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PROCIDA**

**REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL
PORTO TURISTICO DI
MARINA DI PROCIDA**

INDICE

<u>TITOLO I</u>	Definizioni
<u>TITOLO II</u>	Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto
<u>TITOLO III</u>	Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità
<u>TITOLO IV</u>	Disciplina delle unità da diporto in transito
<u>TITOLO V</u>	Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali ed impianto fisso
<u>TITOLO VI</u>	Disciplina per la salvaguardia ambientale
<u>TITOLO VII</u>	Norme finali

TITOLO I

Definizioni

Art. 1 Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) AUTORITA' MARITTIMA: l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Procida;
- b) BANCHINA: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
- c) CANALI DI ACCESSO AL PORTO: canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
- d) CANALI DI MANOVRA: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
- e) CERCHIO DI EVOLUZIONE: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
- f) IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;
- g) NAVIGAZIONE DA DIPORTO: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e del D. Lgs. n. 171/05;
- h) PONTILE: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
- i) PORTO TURISTICO DI MARINA DI PROCIDA complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima alla società "Isola di Procida Navigando" S.p.A.;
- j) POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto;
- k) SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali (p.e. briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, minifinger o aste d'ormeggio, etc.) o longitudinali (p.e. corpi morti con pendini o sistemi simili);
- l) SOCIETA' AFFIDATARIA: soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione;
- m) SOCIETA' CONCESSIONARIA: "Isola di Procida Navigando" s.p.a., ovvero ogni altra impresa cui la competente Amministrazione rilasci apposita concessione demaniale marittima per la gestione del porto turistico di Marina di Procida;
- n) UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi del D. Lgs. n. 171/05, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171/05.
- o) UNITA' DA DIPORTO IN TRANSITO: le unità di cui alla circolare n°47 prot. 5172755 in data 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione.

TITOLO II

Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

Art. 2 Accesso e circolazione in porto sono disciplinate dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile della disciplina di accesso e circolazione in porto;
- b) cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, distinta in "aree destinate ad attività portuali" (ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione) e "strade interne aperte all'uso pubblico"

(ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada);

- c) organizza, presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, un idoneo servizio di vigilanza e guardiania con qualificato personale dotato di mezzi adeguati;
- d) rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile all'interno dei veicoli in transito e sosta) al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto;

Art. 3 È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 4 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 2, **ai soggetti che circolano in porto - sia a piedi che con veicoli di ogni tipo – è comunque fatto obbligo di:**

- a) transito e sosta nel puntuale rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;
- b) transito e sosta con veicoli di ogni tipo, in assenza di idonee barriere d'interdizione, ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 2 metri - dal ciglio banchina;
- c) transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 10 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, depositi o impianti di erogazione di carburante e prodotti combustibili, attività di alaggio e varo di unità navali;
- d) divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
- e) divieto di sosta con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli, e dei relativi carrelli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni;
- f) transito e sosta nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- g) adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito (in caso la loro presenza sia consentita dal Regolamento di cui all'art. 2), nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone e cose;

TITOLO III

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

Art. 5 L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine **la società concessionaria:**

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 16 ed apposito canale di lavoro) ed altri strumenti necessari;
- d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
- e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su

proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);

- f) per gli scopi di cui al precedente comma e), istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria dovrà negare l'ormeggio.

Art. 6 È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:

- a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Art. 7 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:**

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante/conduttore dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- c) ormeggio di punta ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato. A tal fine, **ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità**, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non fissati in permanenza al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- e) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Art. 8 Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:**

- a) navigazione a velocità superiore a 5 nodi (con ogni tipo di unità) entro i 200 metri dall'imboccatura e 2 nodi all'interno del porto;
- b) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- c) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) accensione di fuochi e deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili (salvo quanto disposto al successivo titolo IV);
- e) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni (salvo quanto disposto agli art. 12.c e 13);
- f) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- g) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

- Art. 9** L'accesso al porto è **vietato** ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato. A tal fine, è **fatto obbligo alla società concessionaria** di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.
- Art. 10** Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio (o in corso di realizzazione in base a progetti approvati dalla competente Amministrazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, **la società concessionaria** cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza.
- Art. 11** **La società concessionaria** predispone un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo, in condizioni di sicurezza, degli spazi disponibili.
- Art. 12** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, **all'interno del porto sono consentite** le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori e dietro rilascio di apposita autorizzazione della **società concessionaria**:
- a) in area individuata dalla Società concessionaria, l'alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza nel raggio dello sbraccio della gru (comunque non inferiore a 10 metri), da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
 - b) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui al precedente paragrafo a), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate.
- Art. 13** All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, **società concessionaria** ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (p.e. necessità di impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi), è **fatto obbligo alla società concessionaria** ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

TITOLO IV

Disciplina delle unità da diporto in transito

- Art. 14** L'ormeggio di unità in transito é disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno e comunque nel rispetto dei dettami della circolare n°47 prot. 5172755 in data 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione nonché dell'atto concessorio. A tal fine **la società concessionaria**:
- a) mette a disposizione delle unità in transito almeno il 10% dei posti d'ormeggio totali, con obbligo d'individuare una o più banchine o una o più parti delle stesse destinate allo scopo;

- b) istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore, nonché quale sia la percentuale dei posti in transito ancora libera. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria dovrà negare l'ormeggio.

TITOLO V

Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali e impianto fisso d'erogazione

- Art. 15** Le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibili ad unità navali devono essere effettuate **esclusivamente tramite l'impianto fisso di erogazione**. La sicurezza di tali operazioni è disciplinata secondo la vigente ordinanza in materia di questo Ufficio.
- Art. 16** Le operazioni di rifornimento ad unità navali con ogni altra modalità (comprese bettoline, autocisterne, serbatoi mobili o recipienti trasportabili) sono consentite, per motivi di necessità ed urgenza, solo previa autorizzazione della competente Autorità Marittima. La sicurezza di tali operazioni è disciplinata con apposito provvedimento dall'Autorità Marittima che, sentita la società concessionaria, determina altresì l'area portuale interessata.
- Art. 17** L'utilizzo dell'esistente impianto fisso di erogazione di carburante è **riservato** alle unità navali (salva diversa concessione o autorizzazione delle competenti autorità).
- Art. 18** Le operazioni di rifornimento di carburante e prodotti combustibili **ai serbatoi dell'impianto fisso di erogazione** devono essere effettuate **esclusivamente tramite autocisterna**. La sicurezza di tali operazioni è disciplinata secondo la vigente ordinanza in materia di questo Ufficio.
- Art. 19** Ai fini della salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, è fatto obbligo a chiunque di rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in tema di sicurezza del rifornimento ad unità navali ed impianto fisso di erogazione, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.
- In porto **é comunque vietato**:
- a) sostare (a piedi e con ogni tipo di veicolo), fumare, accendere fuochi di ogni tipo, utilizzare fiamma ossidrica, saldatrice elettrica ed altri attrezzi che provochino scintille, **entro 25 metri** dall'impianto fisso di erogazione e dai relativi serbatoi, nonché dalle autocisterne impegnate in operazioni di rifornimento. L'eventuale effettuazione di lavori in deroga alle predette prescrizioni dovrà specificamente essere autorizzata salvo che non vi siano già previsti in maniera specifica da concessioni rilasciate dalla Regione Campania;
 - b) provocare violenti fenomeni di risacca in prossimità dell'area riservata ad operazioni di rifornimento, o creare pericoli per unità in attesa del proprio turno di rifornimento;
 - c) conservare, a bordo delle unità, carburante e prodotti combustibili in contenitori non specificamente omologati a tale scopo.

TITOLO VI

Disciplina per la salvaguardia ambientale

- Art. 20** La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla società concessionaria con proprio Regolamento interno. A tal fine **la società concessionaria**:
- a) é responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
 - b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
 - c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;

- d) collabora con la competente Autorità Marittima, la Protezione Civile, l'A.R.P.A.C. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Art. 21 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 20, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:**

- a) depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori o conferire tali rifiuti ad unità (bettoline) all'uopo destinate;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 9.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 22 La **società concessionaria** gestisce il porto turistico di Marina di Procida, le annesse strutture turistico-ricettive e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio Regolamento interno le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. **In caso di controversie di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.**

Art. 23 La **società concessionaria ha l'obbligo** di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme, e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.

Art. 24 In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della **società affidataria** si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.

Art. 25 L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione nonché delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, ed è soggetto a **vigilanza** del Comandante del porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica e privata incolumità.

- Art. 26** I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art. 27** Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MARZANO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000